



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 223 / 2017

OGGETTO: DITTA: S.A.L.A.R.S. SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI COMO IN VIA S. FRANCESCO 5. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. N.33/A/ECO DEL 24/05/2012 E S.M.I., RILASCIATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

Lì, 20/04/2017

**IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: S.A.L.A.R.S. SPA con sede legale e impianto in Comune di Como in via S. Francesco 5. Esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Rodolfo Di Gilio)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 4857 del 15/05/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che il SUAP di Como, con nota pervenuta agli atti provinciali via PEC in data 17/01/2017, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata, ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/06, dalla ditta S.A.L.A.R.S. SPA in data 11/01/2017 per aumento del volume di acque reflue autorizzato allo scarico in pubblica fognatura;

TENUTO CONTO delle seguenti dichiarazioni, rese dall'Azienda di cui trattasi nella relazione tecnica allegata alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale:

- la necessità di scaricare in fognatura maggiori volumi di acque reflue è diretta conseguenza dell'aumentato fabbisogno idrico all'interno dei cicli produttivi per il raffreddamento delle apparecchiature di processo registrato negli ultimi anni;
- non risulta possibile riutilizzare l'acqua, più di quello che viene già fatto, per la temperatura non più idonea ad un efficace raffreddamento; l'installazione di sistemi di raffreddamento dell'acqua comporterebbero un incremento dei consumi energetici e richiederebbero spazi al momento non disponibili;
- la qualità delle acque scaricate è tale da garantire parametri sempre ben al di sotto dei limiti di accettabilità per la pubblica fognatura senza necessità di deroghe.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli alla modifica richiesta espressi da:

- Comune di Como – Settore Reti tecnologiche, in qualità di gestore del servizio di fognatura, con nota del 20/03/2017;
- Comodepur Spa, in qualità di gestore del servizio di collettamento e depurazione, con nota n. 17-00110 del 08/02/2017;
- Ufficio d'Ambito di Como con nota n. 2084 del 20/04/2017;



VISTI, inoltre, i contenuti della relazione finale del controllo ordinario condotto ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs 152/06 e smi da ARPA nel periodo ottobre - dicembre 2016 presso l'impianto di cui trattasi, trasmessa con nota prot.n.189042 del 28/12/2016;

CONSIDERATO che nella suddetta relazione tecnica, a seguito di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, ARPA propone di aggiornare alcune parti dell'allegato tecnico al provvedimento di rinnovo dell'AIA sopra richiamato;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- la modifica comunicata dalla ditta di cui trattasi è da considerarsi non sostanziale in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Como, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sito a Como via S. Francesco 5, gestito da S.A.L.A.R.S. SPA per l'esercizio dell'attività di cui al punto 4.5 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como e successive modifiche, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.



DISPONE

1. La notifica del presente atto al SUAP di Como ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Rodolfo Di Gilio)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

**Allegato A****1. Descrizione della variante non sostanziale**

1. Aumento del volume di acque reflue autorizzato allo scarico in fognatura fino a 20.000 mc/a, con punte fino a 150 mc/g, comprensivo delle acque di raffreddamento e delle acque di prima pioggia.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Si riportano di seguito solo le parti modificate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

C. QUADRO AMBIENTALE**C.2. Emissioni idriche e sistemi di contenimento**

Lo stabilimento è dotato di un punto di allacciamento alla fognatura comunale, all'intersezione tra via P. Paoli e via S. Francesco, in cui recapitano separatamente le reti in pressione delle acque reflue domestiche e delle acque industriali e di prima pioggia. Le acque industriali provenienti dai vari reparti sono convogliate in una serie di vasche interrato di equalizzazione e decantazione; successivamente la quota non riutilizzata di tali acque è inviata allo scarico in fognatura previo passaggio dal misuratore di portata.

L'attività svolta nel complesso non è tra quelle per le quali, ai sensi del R.R. 4/06, è prevista la separazione delle acque meteoriche, tuttavia in fase di rilascio dell'AIA si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, raccogliere ed avviare sempre una quota di acque meteoriche di prima pioggia (derivanti da specifica porzione di superficie pari a 200 m² dove avviene movimentazione di sostanze) alla fognatura comunale previo trattamento di disoleatura, equalizzazione/sedimentazione. La prima pioggia viene sottoposta ad analisi e, in base all'esito, viene classificata come rifiuto e conferita a ditte autorizzate per lo smaltimento (se qualitativamente non è compatibile con lo scarico in fognatura), oppure scaricata nella vasca di raccolta delle acque industriali per il successivo invio al ciclo di trattamento prima dello scarico in fognatura.

Le acque meteoriche di seconda pioggia, dei pluviali e dei piazzali non soggetti a separazione recapitano nel tratto intubato della Roggia Seliga.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritti nello schema seguente:

Sigla scarico	Coordinate punto allacciamento	Tipologie di acque scaricate	Recettore	Sistema di abbattimento
S1a	N: 45°47'10" E: 9°4'45"	Acque reflue industriali + prima pioggia	Fognatura comunale – Comodepur S.p.A.	Impianto di decantazione-equalizzazione
S1b	N: 45°47'10" E: 9°4'45"	Acque reflue civili	Fognatura comunale – Comodepur S.p.A.	/
S2	n.d.	Meteoriche + seconda pioggia	Roggia Seliga	/
S3-S4-S5	n.d.	Meteoriche (pluviali)	Roggia Seliga	/
S6-S7	n.d.	Meteoriche (caditoie)	Roggia Seliga	/
S8	n.d.	Meteoriche (pluviali + caditoie)	Roggia Seliga	/

Tabella III-C: Emissioni idriche

**E. QUADRO PRESCRITTIVO****E.2. Acqua****E.2.1. Valori limite di emissione**

Il gestore della Ditta deve assicurare il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.lgs. 152/06, che viene di seguito riportata.

N°	Parametro	u.m.	Limite
1	pH		5,5 – 9,5
2	Temperatura	°C	<i>Limite non applicabile</i>
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD ₅	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0,5
11	Bario	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0,005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0,3
21	Rame	mg/l	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03
23	Stagno	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg CN/l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
27	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
28	Solfiti	mg SO ₃ ²⁻ /l	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1.000
30	Cloruri	mg Cl/l	1.200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg P/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ ⁺ /l	30
34	Azoto nitroso	mg N in NO ₂ ⁻ /l	0,6
35	Azoto nitrico	mg N in NO ₃ ⁻ /l	30
36	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
44	Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati	mg/l	0,05
45	- aldrin	mg/l	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002



N°	Parametro	u.m.	Limite
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	Limite non applicabile
51	Saggio di tossicità		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

Tabella II-E – Limiti allo scarico in pubblica fognatura

* Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione"

1. Fatte salve le limitazioni di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006, eventuali deroghe alla tabella di cui sopra devono essere richieste all'Autorità competente, tramite SUAP, motivando l'effettiva necessità da parte dell'Azienda di avvalersi delle stesse, in funzione delle concentrazioni rilevate nello scarico, dell'andamento del ciclo produttivo e delle lavorazioni svolte, da riportare in dettaglio in una relazione tecnica.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.
3. La ditta può scaricare attraverso lo scarico S1 un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 m³, con punte giornaliere fino a 150 mc/g, di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia.

E.2.2. Requisiti e modalità per il controllo

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. Il punto di campionamento per le analisi di autocontrollo è la vasca di alloggiamento delle pompe di rilancio alla rete fognaria.
2. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
3. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
4. Il Gestore dovrà effettuare n.2 analisi delle acque di seconda pioggia, nel corso del quinquennio successivo al rilascio del rinnovo dell'AIA, ovvero **entro il 24/05/2017**, di cui la prima entro 1 anno dal termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di separazione, eseguendo il campionamento con modalità istantanea entro 30 minuti dall'attivazione dello scarico della seconda pioggia. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi alla Provincia e all'ARPA appena disponibili.



E.2.3. Prescrizioni impiantistiche

1. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi e i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
2. **Devono essere presenti un disoleatore e un pozzetto d'ispezione sulla linea di scarico della prima pioggia.**

E.2.4. Prescrizioni generali

1. Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento per la gestione della Pubblica fognatura e dell'Impianto Centralizzato di depurazione.
2. Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia, all'ARPA Dip. Como, a Comodepur; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.
3. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.
4. **Entro 60 giorni** dal ricevimento del provvedimento di modifica da parte del SUAP, il Gestore dovrà trasmettere:
 - una planimetria aggiornata in cui sia rappresentato lo stato di fatto della rete degli scarichi idrici (produttivi, civili, meteoriche), su supporto informatico e in firma digitale. Sulla stessa dovranno essere rappresentati: tutti i punti di scarico, sia in fognatura che in corpo idrico superficiale, con le relative sigle che dovranno corrispondere a quelle riportate nella tabella III-C del presente allegato tecnico; pozzetti di ispezione, misuratore di portata, disoleatore, sistema di separazione delle acque di prima pioggia;
 - relazione tecnica descrittiva del sistema di separazione delle acque di prima e di seconda pioggia e relative modalità di gestione.